



# **REGOLAMENTO DI PREVIDENZA**

## **Piano di previdenza WR – Continuazione facoltativa dell'assicurazione rischio per disoccupati**

Stato 01.01.2021 (piano di previdenza 2019 + appendice 2021)

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

## Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	1
<b>Art. 1</b>	Cerchia delle persone assicurate.....	1
<b>Art. 2</b>	Inizio della previdenza.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo .....	1
<b>Art. 3</b>	Il salario assicurato.....	1
<b>Art. 4</b>	Aliquote di conversione .....	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza.....	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia .....	1
<b>Art. 5</b>	Rendita di vecchiaia.....	1
<b>Art. 6</b>	Rendita per figli di pensionati .....	1
<b>Art. 7</b>	Chiusura del conto supplementare.....	1
Sezione 2	In caso di decesso .....	2
<b>Art. 8</b>	Rendita per coniugi .....	2
<b>Art. 9</b>	Rendita per partner.....	2
<b>Art. 10</b>	Rendita per orfani .....	2
<b>Art. 11</b>	Capitale di decesso.....	2
<b>Art. 12</b>	Chiusura del conto supplementare.....	2
Sezione 3	In caso di invalidità .....	2
<b>Art. 13</b>	Rendita di invalidità.....	2
<b>Art. 14</b>	Rendita per figli di invalidi.....	3
<b>Art. 15</b>	Esonero dal pagamento dei contributi.....	3
<b>Art. 16</b>	Chiusura del conto supplementare.....	3
Capitolo 4	Finanziamento .....	3
Sezione 1	Contributi.....	3
<b>Art. 17</b>	Ripartizione dei contributi e debitore.....	3
<b>Art. 18</b>	Fine dell'obbligo di contribuzione.....	3
<b>Art. 19</b>	Aliquote di contribuzione.....	3
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata .....	3
<b>Art. 20</b>	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	3
Sezione 3	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete .....	3
<b>Art. 21</b>	Riscatto.....	3
Capitolo 5	Disposizioni finali .....	3
<b>Art. 22</b>	Modifica del piano di previdenza.....	3
<b>Art. 23</b>	Testo di riferimento.....	4
<b>Art. 24</b>	Entrata in vigore .....	4
Appendice.....		5
<b>Art. 1</b>	Aliquote di conversione .....	5
<b>Art. 2</b>	Aliquote di contribuzione.....	5
<b>Art. 3</b>	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	5
<b>Art. 4</b>	Riscatto massimo possibile .....	5
<b>Art. 5</b>	Modifica dell'appendice.....	5
<b>Art. 6</b>	Testo determinante.....	5
<b>Art. 7</b>	Entrata in vigore .....	5

## **Capitolo 1 Persone assicurate**

### **Art. 1** Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non più sottoposti alla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP, a condizione che non siano sottoposti alla LPP obbligatoria e non possano aderire a un'altra previdenza LPP facoltativa. L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità.

### **Art. 2** Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio.

## **Capitolo 2 Basi di calcolo**

### **Art. 3** Il salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione. Il salario assicurato non è modificabile.

### **Art. 4** Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

## **Capitolo 3 Prestazioni di previdenza**

### **Sezione 1 In caso di vecchiaia**

#### **Art. 5** Rendita di vecchiaia

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto alla rendita di vecchiaia.

#### **Art. 6** Rendita per figli di pensionati

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli di pensionati.

#### **Art. 7** Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## **Sezione 2 In caso di decesso**

### **Art. 8 Rendita per coniugi**

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta.

### **Art. 9 Rendita per partner**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

### **Art. 10 Rendita per orfani**

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

### **Art. 11 Capitale di decesso**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso.

### **Art. 12 Chiusura del conto supplementare**

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## **Sezione 3 In caso di invalidità**

### **Art. 13 Rendita di invalidità**

La rendita di invalidità viene determinata in base

- a. all'aver di vecchiaia ai sensi della LPP, acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità; e
- b. dalla somma dei futuri averi di vecchiaia ai sensi della LPP senza interessi per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria

e all'aliquota di conversione valida all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

**Art. 14** Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

**Art. 15** Esonero dal pagamento dei contributi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

**Art. 16** Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## **Capitolo 4 Finanziamento**

### **Sezione 1 Contributi**

**Art. 17** Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

**Art. 18** Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata decede, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

**Art. 19** Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

### **Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata**

**Art. 20** Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Non si applica al presente piano di previdenza.

### **Sezione 3 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete**

**Art. 21** Riscatto

Non si applica al presente piano di previdenza.

## **Capitolo 5 Disposizioni finali**

**Art. 22** Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

**Art. 23**      Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

**Art. 24**      Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 13.09.2018. Entra in vigore il 01.01.2019 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

## Appendice

### Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomini	Donne
64	-	6.80 %
65	6.80 %	

### Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote <sup>1</sup> Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	1.2 %	0.7 %	1.2 %	0.7 %
25-34	2.9 %	1.9 %	2.9 %	1.9 %
35-44	3.0 %	3.1 %	3.0 %	3.1 %
45-54	3.0 %	3.2 %	3.0 %	3.2 %
55-64/65	2.9 %	3.1 %	2.9 %	3.1 %

Contributo generale <sup>2</sup> In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso per le spese amministrative ammonta all'1.5 % del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

### Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Non si applica al presente piano di previdenza.

### Art. 4 Riscatto massimo possibile

Non si applica al presente piano di previdenza.

### Art. 5 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

### Art. 6 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

### Art. 7 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 08.05.2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce tutte le versioni precedenti.